

Legge 22 maggio 1973, n°269

DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DI SEMENTI E PIANTE DA RIMBOSCHIMENTO

CAPO I

ATTIVITA' SEMENTIERA E RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

1. La produzione a scopo di vendita e la vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato A sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Su proposta della commissione di cui al successivo art.16, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicarsi nella G.U. della Repubblica Italiana, può estendere tali disposizioni ad altre piante forestali. Nel successivo art.7 sono descritti e classificati i materiali forestali di propagazione assoggettati alla disciplina della presente legge.

(omissis)

ALLEGATO A

La disciplina prevista dalla presente legge per i materiali di propagazione si applica alle piante forestali sottoindicate :

Abies alba Mill.	abete
Abies cephalonica (Loud)	abete greco
Cupressus sempervirens L.	cipresso
Larix decidua Mill.	larice
Larix leptolepis (sieb & Zucc) Gord	larice giapponese
Picea abies Karst.	picea, abete rosso
Picea sitchensis Trautv. E Mey	picea di Sitka
Pinus cembra L.	cembro
Pinus halepensis Mill.	pino d'Aleppo
Pinus mugo uncinata Ramond	pino uncinato
Pinus nigra Arn.	pino nero d'Austria o di Villetta Barrea – pino laricio
Pinus hedreichi Christ. Var. leucodermis Ant.	pino loricato
Pinus pinaster Sol.	pino marittimo
Pinus pinea L.	pino domestico
Pinus silvestris L.	pino silvestre
Pinus strobus L.	pino strobo
Pinus insignis Doug.	pino insigne
Pseudotsuga taxifolia Britt.	douglasia
Alnus cordifolia Ten	ontano napoletano
Eucalyptus sp. Pt.	eucalipti
Fagus selvatica L.	faggio
Populus sp. Pl.	pioppi
Quercus borealis Michx	quercia rossa
Quercus pedunculata Enrh.	farnia
Quercus cerris L.	cerro
Quercus sessiliflora Sal.	rovere
Quercus suber L.	sughera

Decreto 15 luglio 1998

INSERIMENTO DI SPECIE ARBOREE NELL'ALLEGATO A DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1973, N. 269

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 22 maggio 1973, n.269, recante disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento ed in particolare l'art.1 che recita : "la produzione a scopo di vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato A sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Su proposta della commissione di cui al successivo art.16, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può estendere tali disposizioni ad altre piante forestali";

(omissis)

Decreta:

le specie sotto elencate sono aggiunte all'allegato A della legge 22 maggio 1973 n. 269, e la produzione a scopo di vendita e la vendita del relativo materiale di propagazione destinato a rimboschimenti sono regolate dalle disposizioni della stessa legge n. 269 del 1973:

Acer pseudoplatanus L. (Acer montano)

Castanea sativa Mill. (castagno);

Fraxinus excelsior L.(frassino maggiore);

Prunus avium L. (ciliegio selvatico);

Quercus ilex L. (leccio);

Quercus pubescens Willd (leccio);

Tilia cordata Mill. (tiglio montano);

Juglans regia L. (noce comune) ed ibridi interspecifici;

Juglans nigra L. (noce nero) ed ibridi interspecifici.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.